

Pubblicato in GU il dl N 7 con nuove proroghe in tema di accertamento e riscossione  
**Fisco e Tasse - Slitta al primo marzo la notifica degli atti di accertamento. Il DL N 7 prevede ulteriori proroghe**

Il **Decreto Legge n 7** pubblicato in GU n 24 del **30 gennaio 2021**, come annunciato da comunicato stampa del Governo in data 29 gennaio, interviene ulteriormente sui termini di riscossione e di accertamento.

Sostanzialmente **si proroga al 28 febbraio 2021 la sospensione prevista per l'invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi da parte dell'Agenzia delle Entrate e della riscossione.**

All'articolo 157 del DL 34/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- gli atti di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazione delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione e di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020, **saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

Già il **DL N 3** era intervenuto in merito.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/73 sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis E 54 bis del DPR 600/73
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/86
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del DPR 600/73

In merito a quanto previsto dall'articolo 68 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) si prevede che con riferimento

- alle entrate tributarie
- e non tributarie,

**sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero il 31 marzo 2021.

**Il termine finale** di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del DL 34/2020 **è prorogato al 28 febbraio 2021 e sono pertanto sospesi i pignoramenti di salari e stipendi e altre indennità.**